

Avviso ai litiganti

Rientro attività: controllo vietato ma alla prova del contribuente

15 Marzo 2021

Il beneficio, in dottrina, prende anche il nome di provvedimento di condono fiscale “impuro”

immagine generica illustrativa

SINTESI: L'effetto preclusivo del generale potere di accertamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del DL n. 350 del 2001 (definito in dottrina anche provvedimento di condono fiscale “impuro” intrinsecamente agevolativo), ha natura di eccezionale misura di agevolazione per il contribuente, il quale pertanto, a fronte della specifica contestazione dell'Ufficio in ordine al verificarsi di tutti i presupposti della sua operatività, ed alla conseguente allegazione della persistenza del potere accertativo esercitato con l'avviso controverso, ha l'onere di fornire la relativa prova (cfr., in tal senso, Cass. 34557 del 2019).

Ordinanza n. 4719 del 22 febbraio 2021 (udienza 27 gennaio 2021)

Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Luciotti Lucio - Est. Crolla Cosmo

Articolo 14, comma 1, lettera a), del DL n. 350 del 2001 - Preclusione del potere di accertamento sul rimpatrio delle attività finanziarie - E' una misura agevolativa di carattere eccezionale - Il contribuente ha l'onere di fornire la prova dell'effetto preclusivo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/rientro-attivita-controllo-vietato-ma-alla-prova-del>